

FAC SIMILE STATUTO “STUDIO ASSOCIATO”

Art. 1 (costituzione)

È costituita una associazione tra professionisti denominata “...”

Art. 2 (sede)

La sede dello Studio associato viene stabilita in....

L’indirizzo può essere variato con delibera unanime degli associati e potranno essere istituiti uffici in Italia e all’estero.

Art. 3 (oggetto)

Oggetto dell’associazione è lo svolgimento in forma associata della professione degli associati e di quelle attività di lavoro autonomo ad essa connesse, come ad es. il coordinamento delle prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse. L’associazione può svolgere ogni attività utile al raggiungimento dello scopo sociale e quindi:

- acquisire e gestire beni mobili ed immobili ed eseguire operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie;
- aprire conti correnti bancari, contrarre mutui e compiere ogni operazione finanziaria (con privati od istituti di credito) per procurarsi i mezzi per lo svolgimento della propria attività.

Sono escluse le attività di impresa ed ogni altra attività vietata agli associati per legge, quali credito ed assicurazione.

Art. 5 (associati)

Possono essere associate le persone che sono iscritte all’Ordine xx , all’Ordine xx o [specificare requisiti] o ad Ordini e Collegi di altre professioni tecniche e che hanno ottenuto il gradimento di tutti gli associati (es: Agronomi, Geologi, Commercialisti, Avvocati, etc...). Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare, all’interno dell’associazione, praticanti e altri collaboratori non subordinati.

Art. 6 (attività)

Gli associati svolgono la loro attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’associazione, salvo quanto previsto nell’art. 11. L’associato assolve personalmente, nell’ambito dell’associazione la prestazione professionale. Durante lo svolgimento dell’incarico può farsi rappresentare e coadiuvare da collaboratori, ausiliari o dipendenti dell’associazione, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell’incarico.

Gli associati sono tenuti al segreto, alla riservatezza sulle attività professionali e al rispetto delle norme di deontologia; essi devono adoperarsi perché tali doveri siano rispettati anche da collaboratori, ausiliari e dipendenti dell’associazione.

Art. 7 (competenze professionali)

L’attività di ogni singolo associato deve essere svolta nel rispetto delle singole competenze professionali, che derivano dal titolo professionale posseduto e in osservanza delle norme di legge e delle norme di deontologia professionale. Nel caso di professionisti appartenenti ad albi con norme deontologiche diverse, deve essere applicata quella più restrittiva.

Art. 8 (incarichi)

All’atto dell’ingresso nell’associazione, l’associato deve conferire alla stessa tutti gli incarichi e mandati professionali dei quali è titolare. Deve inoltre dare notizia a tutti i propri committenti dell’avvenuto ingresso nell’associazione.

Art. 9 (onorari e spese)

Per effetto del conferimento d'opera il risultato economico dell'attività professionale, svolta dai soci nell'ambito dell'associazione, fa capo alla stessa. Gli onorari relativi sono, perciò, automaticamente acquisiti dall'associazione e sono fatturati direttamente dall'associazione a proprio nome. Viceversa e parallelamente, tutti i costi sostenuti direttamente o indirettamente dall'associazione o dai singoli associati, inerenti l'attività professionale svolta nell'ambito dell'associazione, sono a carico di questa e vengono rimborsati ai singoli associati che li abbiano sostenuti.

Art. 10 (regolamento)

Lo statuto può essere integrato da un regolamento che disciplini aspetti non trattati dallo stesso. Il regolamento è approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15 del presente documento. In caso di variazione del regolamento gli associati possono recedere ai sensi del successivo art. 21, con un preavviso di sei mesi.

Art. 11 (attività escluse)

Gli associati non possono svolgere attività professionale al di fuori dell'associazione, con le seguenti eccezioni:

- [descrivere se applicabile]
- attività che saranno determinate di volta in volta con il consenso unanime degli associati

Le attività così escluse sono riferibili al singolo associato che ne è individualmente responsabile; i relativi compensi sono fatturati e gestiti individualmente.

Art. 12 (beni e servizi)

I beni e i servizi destinati all'attività professionale acquisiti dall'associazione sono a disposizione degli associati per l'attività comune. L'associato non può servirsi, senza il consenso degli altri associati, dei beni e servizi dell'associazione per fin estranei a quelli dell'associazione.

art. 13 (rapporti con i terzi)

Il rapporto professionale intercorre direttamente tra il committente e il singolo socio, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato. Tuttavia agli effetti patrimoniali l'attività fa capo all'associazione, che se ne assume la responsabilità diretta, mentre la responsabilità personale e solidale degli associati ai sensi dell'art. 2267 del codice civile si verifica solo in via sussidiaria.

In caso di controversia con il committente, le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e di risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dell'associazione, che potrà esercitare il diritto di rivalsa sul socio. L'associazione stipula a proprie spese il contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l'attività svolta dai soci nell'ambito dell'associazione. Gli associati devono rendere nota la loro appartenenza alla associazione, nello svolgimento di incarichi; nei rapporti professionali svolti a titolo individuale ai sensi dell'art.11, devono comunicare al committente la estraneità del rapporto rispetto all'associazione. Ogni associato deve segnalare tempestivamente agli altri soci e ai terzi interessati le situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che eventualmente dovessero verificarsi per l'assunzione o l'espletamento di un incarico.

Art. 14 (tariffe)

Le prestazioni eseguite dall'associazione sono a titolo oneroso e devono essere fatturate al committente in relazione alla attività svolta dall'associato o dagli associati che hanno eseguito la prestazione, sulla base delle tariffe a loro applicabili.

Art. 15 (amministrazione e rappresentanza)

L'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati, salvo diversa decisione dell'assemblea, secondo quanto previsto dagli artt. 2257 e 2266 cc. In caso di opposizione da parte di un associato ad operazioni degli amministratori, decide l'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 2257 cc.

Art. 16 (assemblea dei soci)

Compiti dell'assemblea sono:

1. approvazione del regolamento
2. modifiche dello statuto e del regolamento
3. ammissione di nuovi associati
4. esclusione e recesso di associati
5. approvazione del rendiconto
6. nomina e sostituzione degli amministratori

L'assemblea delibera con il voto favorevole degli associati che rappresentino i due terzi sia per numero che per quote di partecipazione agli utili, tranne che per le materie in cui è prevista l'unanimità ai sensi del presente statuto.

Art. 17 (utili e perdite)

Gli utili risultanti dal rendiconto annuale predisposto a cura degli amministratori, i costi e le eventuali perdite, vengono attribuiti annualmente tra gli associati nelle seguenti proporzioni:

- socio 1: xx%
- socio 2: xx%
- ..

Le quote potranno variare di anno in anno anche a consuntivo, in base all'attività effettivamente svolta nell'anno, con apposito atto di modifica sotto forma di scrittura privata autenticata che, approvata all'unanimità, deve essere formata entro il termine per la dichiarazione dei redditi. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi dell'associazione. Nel corso dell'esercizio possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi e della situazione finanziaria

Art. 18 (patrimonio netto e finanziamenti)

Il patrimonio netto è costituito dagli apporti degli associati e dagli utili maturati e non ancora distribuiti. Gli associati provvedono ai fabbisogni dell'associazione mediante apporti di denaro e mezzi, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione stabilite nelle seguenti misure:

- socio 1: xx% pari ad Euro...
- socio 2: xx% pari ad Euro...
- ..

Gli apporti degli associati sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi di interessi, salvo diversa delibera. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un associato, ovvero di scioglimento dell'associazione, la liquidazione delle quote spettanti ai singoli associati tiene conto delle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto. Le quote di partecipazione all'associazione hanno carattere personale e non sono trasferibili in tutto o in parte.

Art. 19 (imposte e ritenute)

Imposte, tasse e contributi sono a carico dell'associazione se riferiti all'attività professionale associata. Imposte e contributi personali degli associati restano a loro carico. Le ritenute vengono imputate ai singoli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Art. 20 (modifiche allo statuto)

Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato. I patti sociali possono essere variati e l'associazione può essere sciolta con il consenso di tutti gli associati. Ogni variazione della compagine sociale deve essere resa nota ai terzi contraenti.

Art. 21 (recesso, esclusione, morte)

La qualità di associato si perde:

- per scioglimento dell'associazione;
- per inadempienza agli obblighi statutari
- per inosservanza dell'etica professionale
- per cancellazione dall'ordine o Albo di appartenenza
- per dimissioni, da comunicarsi almeno 6 mesi prima con lettera raccomandata e con decorrenza dalla data di ricevimento
- per morte, senza diritto di subentro da parte degli eredi
- per sanzione disciplinare di sospensione per un periodo superiore ai 6 mesi o cancellazione comminata dall'Ordine o Collegio, e divenuta definitiva
- per condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici
- per modifica temporanea della società: sospensione.

Le prestazioni in corso da parte dell'associato al momento del recesso o della esclusione restano affidate all'associazione, salva la facoltà di rinunciare all'incarico da parte degli altri associati.

Art. 22 (liquidazione)

L'associato che perde la qualità di socio ha diritto alla liquidazione delle sue spettanze sulla base della sua quota di partecipazione al patrimonio. Una situazione patrimoniale ed economica dell'associazione verrà redatta e sottoscritta immediatamente, con effetto alla data di scioglimento del rapporto; in caso di mancanza di accordo sui valori, questi saranno determinati mediante arbitrato ai sensi dell'art. 25. I beni e i diritti di cui è titolare l'associazione sono da valutare in base al valore corrente. Nessun altro diritto, per clientela, avviamento, o altro spetterà al socio uscente. La liquidazione della quota dell'associato è a carico dell'associazione che provvederà al pagamento del proprio debito nei confronti dell'associato o dei suoi eredi entro sei mesi dalla data di scioglimento. Per le responsabilità dell'associato uscente, si applica l'art. 2290 del codice civile.

Art. 23 (uso del curriculum)

Il curriculum vitae inerente l'attività svolta dallo studio associato deve evidenziare le specifiche competenze professionali di ciascuno dei membri associati e degli eventuali rapporti di collaborazione intervenuti nelle singole opere

Art. 24 (dati personali)

La sottoscrizione del presente statuto implica il consenso di ciascun firmatario ai dati personali utilizzati nel curriculum vitae dell'associazione, per operazioni finalizzate all'attività professionale degli associati. Tale consenso si considera valido anche ai fini dell'utilizzo del curriculum successivamente all'eventuale scioglimento dell'associazione o per dimissioni di parte dei soci membri.

Art. 25 (arbitrato)

Le controversie tra le parti, che insorgano nell'applicazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale di

Art. 26 (incompatibilità)

L'associazione può svolgere incarichi di prestazione professionale solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità, quali:

- [definire le incompatibilità – ad esempio giornalista in conflitto di interessi]

Art. 27 (ordine professionale)

Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali variazioni, redatta nella lingua dello stato in cui l'associazione ha sede e in inglese, deve essere notificata a mezzo raccomandata a tutti gli ordini di appartenenza degli associati.

Art. 28 (tutela giuridica dell'attività di progettazione)

Per la tutela dell'attività di progettazione si fa riferimento alla L. 633 del 22.04.1941 (legge sul diritto d'autore)

La titolarità dei diritti patrimoniali e morali spetta al titolare del diritto d'autore. Per ogni opera eseguita in collaborazione, se i contributi sono indistinguibili, i diritti spettano in comunione a tutti i coautori, in parti di uguale valore. In caso di scioglimento della società la proprietà delle opere spetterà al professionista che ha svolto l'incarico, apponendone la propria firma. In caso di firma congiunta spetterà ai singoli soci definire la delega per la custodia e l'affidamento degli elaborati.

Art. 29 (norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.